

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI

ROMA



ANNUARIO PER L'ANNO SCOLASTICO


1894 · 95



ROMA  
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA  
Via del Nazareno N. 14

—  
1895

# LO STATO E IL PROLETARIATO



## DISCORSO

DEL

Prof. Comm. PIETRO NOCITO

DEPUTATO AL PARLAMENTO

letto il 5 novembre 1894

IN OCCASIONE DELLA SOLENNE INAUGURAZIONE DEGLI STUDI



*Eccellenza, Sig. Ministro,  
Signore e Signori.*

I.

La famiglia accademica si aduna ancora una volta per riprendere il corso della sua vita, ed eccoci un'altra volta insieme scolari e maestri a vivere in comune della vita dell'albero della scienza del bene e del male, non per tenerla chiusa in noi, ma per diffonderla in mezzo alla grande famiglia della umanità.

La scienza del bene serve a praticarlo: la scienza del male a fuggirlo, ed è *bene* ciò che sviluppa e perfeziona l'uomo nell'armonia di tutte le sue potenze o facoltà: è *male* ciò che a questo sviluppo si oppone. La scienza del male è però anch'essa scienza di bene, perchè è un bene apprendere a fuggire il male ed a combatterlo. Così le due scienze non ne formano che una sola, e la Fisiologia dà la mano alla Patologia, come il Diritto civile si affratella col Diritto penale.

Questo nostro primo convegno nel tempio della sapienza non passò mai silenzioso come gli altri giorni dell'anno. Fu antico costume di celebrare e di auspicare con una festa i principî delle cose e delle opere, quasi nei principî buoni ci fosse delle opere e delle cose il fine desiderato ed il prospero compi-

mento. Noi pure fummo sempre osservatori di questa usanza incominciando i nostri lavori. La nostra festa però non vuole essere solo l'espressione vivace della gioia di rivederci, nè dev'essere l'anno augurato con quelle vane cerimonie, con le quali i Romani prima di convocare i comizi contemplavano il cielo per trarne gli auspicî.

I nostri auspicî sono in noi: sono nei forti propositi che dobbiamo fare: stanno nel contemplare la grandezza della nostra meta che è il bene, e nel bene il progresso dell'umanità. Ogni scienza vuol'essere oggi sociale perchè dev'essere pratica. Il vero non è soltanto bene perchè appaga con le nuove scoperte l'occhio della mente; ma è soprattutto bene perchè conferisce alla perfezione della società. La scienza non è nè può essere una semplice curiosità o diletto; e come da un canto le belle arti e le belle lettere debbono nobilitare le passioni umane per eccitarle a grandi azioni, e come dall'altro le scienze positive con le nuove scoperte mirano ad accrescere la vita e la potenza umana nel dominio dei morbi del corpo o delle forze brute della natura, così le scienze morali e giuridiche devono rivolgersi a mantenere la pace tra gli uomini col tutelare e fare sempre più cordiali ed intimi i loro rapporti, in modo che allargando la coscienza e l'osservanza del dovere si estenda sempre più la coscienza ed il godimento del diritto.

## II.

Il compito della scienza e dell'insegnamento oggi dev'essere più sociale e pratico che mai. Il nostro secolo ha compiuto rivoluzioni che parrebbero sogni se non fossero una parlante realtà. Il vapore e l'elettrico hanno abbassato le frontiere dei popoli, e di tutta l'umanità hanno fatto un sol popolo. I mari,



i fiumi che li dividevano, oggi li uniscono. La vaporiera corre come un lampo i deserti, ed avvolge le sue spire di boa tra le viscere delle montagne versando ovunque e mescolando con lo scambio i prodotti, ed avvicinando i produttori, e facendo così della terra un solo mercato, mentre l'elettrico vola pei continenti e per gli oceani a portare a tutti le giornalieri novelle del mondo. L'umanità sente più che mai la vita, ed assorge alla coscienza d'essere un uomo solo che lavora e produce, che cammina e si avvanza.

La scienza conviene che si accomodi a questa nuova vita dell'umanità per regolarne il corso secondo il nuovo suo alveo. Essa deve aiutare lo sviluppo dell'organismo dell'umanità, perchè quanto più aumenta la forza collettiva, tanto più è forte la leva del progresso individuale e sociale. Di qui l'aiuto che danno all'affratellamento dei popoli le scienze morali e politiche riconoscendo nello straniero lo stesso diritto civile del cittadino, e tutelandolo sempre a modo del diritto del cittadino. Di qui i trattati d'amicizia e di commercio e le diverse convenzioni fra gli Stati.

E come il diritto così la sicurezza più non si ferma alle frontiere d'uno Stato, e le nazioni con i trattati d'extradizione, che sempre più aumentano e si allargano, si danno la mano per fare guerra al delitto. Gli Stati hanno compreso che il delitto è un contagio, e che bisogna combatterlo con quello stesso spirito di fraterno interesse col quale si combattono le epidemie.

Si celebrano inoltre ogni anno congressi internazionali d'igiene, di medicina e di scienze naturali, come si fanno congressi per la pace tra i popoli e per le riforme del diritto privato e pubblico; e da ultimo non passa un anno, senza che qua o là, nel nuovo o nel vecchio mondo non sia bandita una qualche gara o mostra internazionale, nella quale i popoli non si diano un convegno per imparare sempre meglio a conoscersi, ad imitarsi, a far me-

glio, e perchè così le conquiste d'un uomo o d'un popolo nelle arti, nelle scienze, nelle industrie diventino conquiste dell'umanità.

### III.

Certo la vita dei popoli non è per ciò divenuta una mensa fraterna. La barbarie che sta nell'isolamento e nel dominio della forza brutta esiste ancora nel mondo, giacchè malgrado le tante cure per legare i vincoli delle genti, si solleva gigante il mostro della guerra, e si giova delle stesse scoperte della scienza e dei progressi dell'industria, e dell'agglomerarsi dei popoli, per fare più vaste ecatombe di vittime umane. La pace armata, che pare oggi rimedio della guerra, è peggiore della guerra stessa, perchè consuma le forze migliori delle nazioni senz'altro vantaggio che quello di fare una prova di resistenza alle ingenti spese degli armamenti, ed all'aggravio enorme dei tributi, che paiono spesso peggiori delle stesse taglie di guerra.

Dall'altro lato di sotto a questo grande edificio dell'umanità si sente come il boato d'un vulcano. È il mondo industriale con le nuove scoperte. Sono le grandi agglomerazioni degli operai, che forti del loro numero si agitano e si sollevano contro produttori e capitalisti, e contro lo Stato moderno che dicono faccia le leggi per meglio opprimere ed immiserire l'operaio.

La scienza però non deve perdere la sua fede nella giustizia e nell'avvenire dei popoli; e com'essa si affatiga a diminuire, se non ad estirpare le cagioni ed i mali della guerra, così deve porgere attento l'orecchio a questi gemiti che sono pure minacce, e deve travagliarsi a togliere i germi di quella guerra non meno funesta della guerra esterna, e che va sotto nome di *lotta di classe*.

L'una e l'altra lotta è guerra intestina della umanità; e la scienza, che è l'araldo di pace fra gli uomini, deve gittarsi fra i combattenti per fare loro comprendere, che con la distruzione non si edifica, e che ogni guerra è attrito e dispersione di forze comuni.

Sarà questa, se vuolsi, una mistica aspirazione od un sogno poetico; ma quando questo sogno o questa aspirazione sarà divenuta coscienza sociale od opinione pubblica cadranno le armi di mano ai combattenti, i quali volteranno le spalle a coloro che spingono le nazioni e le classi sociali alle lotte fraterne.

Tocca alla scienza col suo apostolato snebbiare le coscienze e formare l'opinione pubblica. Già con gli arbitrati internazionali vediamo scemate le cagioni delle guerre, e da ciò la speranza che si allontanino sempre più, quando gli Stati penseranno a codificare i principî della giustizia internazionale, ed a fondare come permanente istituzione l'areopago d'un tribunale arbitrale. Io non dispero, che si possano pure comporre o diminuire le intestine discordie del mondo economico, e così dare ad esso ed al mondo sociale e politico più saldi sostegni. Lo Stato moderno nato dagl'immortali principî della Rivoluzione francese non è nè può essere un antropofago; ed a torto il proletariato si lagna, che lo Stato non sia sollecito di curare i mali del corpo sociale, che sono pure i suoi pericoli.

#### IV.

In questo agitarsi delle menti e degli animi sopra tanti svariati problemi sociali ho creduto che ad inaugurare gli studî accademici, non fosse opportuno il prendere un tema da quelli sulla riforma degli studî, come ad esempio quello sulla scuola popolare o l'autonomia universitaria, ai quali sarà un giorno

legato il nome del Ministro Baccelli; nè ho creduto trattare un arido argomento di diritto pubblico e privato. Modesto cultore come sono di scienze sociali e giuridiche, e dovendo compiere un ufficio che mi venne affidato dai miei illustri colleghi della Facoltà di Giurisprudenza, mi sono ricordato che la Giurisprudenza è la vera Sociologia, perchè il diritto è la vita del corpo sociale, e c'è soprattutto una quistione giuridica in quella che va sotto nome di quistione sociale. È per ciò che io ho scelto a tema del mio discorso l'ufficio dello Stato moderno verso il proletariato, ed avrò come fortuna e come premio se riuscirò a spianare un poco la via, della quale al lume della scienza le generazioni che c'incalzano toccheranno forse la meta.

---

## PARTE PRIMA

---

### V.

Nel trattare di questo tema credo che sia anzi tutto opportuno il fermare la necessità dello Stato come una istituzione non solo intesa a mantenere strette le diverse famiglie delle nazioni, ma come strumento efficace per intraprendere e compiere le riforme sociali. I socialisti col piano delle loro riforme vogliono cominciare o finire con l'abolizione dello Stato moderno. Essi dicono, che la migliore cosa che possa fare lo Stato è quella di levarsi di mezzo, perchè esso è un intruso od un nemico che bisogna abbattere come il principale ostacolo alle riforme sociali.

Lo Stato, dice il socialismo anarchico, e ripete con esso il socialismo rivoluzionario ed il socialismo possibilista od opportunista, lo Stato moderno non è che la consacrazione ufficiale

della borghesia, cioè del capitalismo, dell' industrialismo, e del landlordismo, o del monopolio del capitale, dell' industria, e della terra. Bisogna che gli operaientino esclusivamente sopra le loro forze associandole, sia per abbattere ogni forma di Stato come vogliono gli anarchisti, sia per sostituire allo Stato moderno uno Stato industriale ed operaio, e con la forza e subito, come vuole il socialismo rivoluzionario, o poco alla volta come vuole il socialismo opportunisto. « Operai unitevi, ha detto Proudhon, e formatevi in partito od in classe allo scopo di difendere i vostri diritti e di diventare qualche cosa nel mondo. » Proletarii di tutta la terra unitevi, ha ripetuto Carlo Marx. Di qui il primo articolo del credo o simbolo socialista, che cioè l' emancipazione del lavoratore dev' essere l' opera del lavoratore stesso. Di qui la costituzione e la propaganda di quella vasta associazione internazionale di lavoratori, che secondo dice Oscar Testut, « è uno Stato avente il suo governo centrale, il suo bilancio, le sue operazioni finanziarie, i suoi ministri, i suoi ambasciatori, i suoi rappresentanti, i suoi Stati generali, le sue assemblee cantonali e provinciali, le sue elezioni, i suoi funzionari, i suoi incaricati speciali, e si può aggiungere le sue spie, i suoi birri, i suoi battaglioni, ed i suoi tribunali inquisitoriali ».

Nessuno certamente può vietare agli operai d' unirsi e di stringere le loro fila per potere resistere agli abusi che spesso fa della manodopera il capitalismo e l' industrialismo. È però strano il proposito di dare a quest' associazione la forma d' un esercito internazionale pronto a scendere in campagna con la bandiera nera. È più strano ancora inoculare nelle moltitudini lavoratrici e sofferenti la mania del *delirium persecutionis*, come se i proletarii fossero circondati da una turba di lupi rapaci detti *borghesi*, organizzati e condotti da un capo più rapace ancora, cioè dallo Stato. Tale non è il giusto concetto dello Stato moderno nè quello della borghesia. Lo Stato è pur esso una asso-

ciazione, ma non è l'associazione dei borghesi contro gli operai: è l'associazione di tutti, cioè di tutto un popolo che si costituisce in organismo di governo, o si dà una costituzione per fare regnare la giustizia ed il benessere fra tutti. Questo fu il concetto che ebbe Cicerone dello Stato, nè altri ha saputo ancora dirlo meglio: *Omnis civitas est constitutio populi. Populus autem non omnis coetus quoque modo congregatus, sed hominum coetus juris consensu et utilitatis communione sociatus* (*De Rep.* lib. II, c. 3). Uno Stato che non abbia per iscopo il bene comune od il generale benessere non è un vero Stato; ma tale non è la condizione dello Stato moderno, sebbene l'ideale non si trovi mai nelle cose umane incarnato tutto nel reale. Si possono per ciò e si devono trovare dei vizî nell'organismo e nell'opera dello Stato, che il progresso è chiamato a correggere, ma non si deve dire coi socialisti, che lo Stato moderno sia la consacrazione ufficiale d'una classe per opprimere un'altra classe, imaginando che l'umanità sia ora divisa in due classi, la classe dei proletari, cioè la classe degli operai che lavorano e che non hanno nulla, e la classe dei borghesi che non lavorano e che prendono e posseggono tutto, e che lo Stato moderno sia lo strumento che i borghesi hanno in mano per opprimere gli operai.

Non c'è nè ci può essere distinzione tra borghesi ed operai. Se si vuole guardare alle origini storiche di queste voci, il borghese nelle società feudali era il comunista, cioè l'abitante del borgo, o il cittadino d'un comune libero, o d'una terra non inceppata nei vincoli del feudalismo. Loyseau nel suo trattato *Degli ordini* (c. VIII, n. 8) dice del *borgnese*: « Questo vocabolo perfettamente sinonimo del latino *municeps* non conviene propriamente che agli abitanti delle città che godono del diritto di *Comune*. » C'erano senza dubbio i borghi o le città feudali o signorili, ma il vero borgo era la città libera, il vero borghese il cittadino libero. La borghesia così non escludeva gli operai: anzi furono i

Comuni o Borghi le culle delle maestranze o delle associazioni operaie per arti e mestieri che tanto fiorirono nel Medio-Evo. Si diventava borghese d'una città non per censo, ma per incollato, per matrimonio, per recezione, sebbene secondo alcune carte municipali colui che voleva essere accettato come borghese doveva dare una piccola cauzione, la quale secondo dice il Presidente De Bourg nella sua raccolta delle Ordinanze dell'Alsazia serviva: « ad assicurare il pagamento dei balzelli o delle imposizioni alle quali un borghese è tenuto, sia verso il Re, che verso la città, e per evitare che gli ospedali non si trovino ingombrati al di là delle loro rendite per il mantenimento dei borghesi, e pei soccorsi che si devono ai borghesi in caso di malattia o d'infermità, od anche d'impotenza a guadagnarsi la vita col lavoro. »

Come qui si vede, i borghesi non dovevano allora essere molto grassi; e tanto più quando si pensa che il borgo servi come leva per dare un colpo alla servitù della gleba. Usarono infatti i principi di dare a certi borghi il privilegio di potere ricevere come borghesi anche i servi fuggitivi, talchè i borghi diventarono come gli asili dei servi della gleba, e come l'ara della libertà degli uomini.

## VI.

È pur vero, che la fortuna delle parole è spesso cieca e capricciosa come la fortuna degli uomini; ma nel caso nostro non c'è nè la parola nè la cosa, perchè se con la parola *borghese* si vuole esprimere il gaudente, i sofferenti non si dovrebbero trovare che nelle officine e nei campi, mentre nella moderna società vi sono tant'altre specie di lavori che non assicurano il domani, ed oltre alla miseria dalle mani callose vi è pure

quella che il buon senso del popolo ha chiamato la miseria in guanti gialli.

Se poi per *borghese* si vuole intendere il grande capitalista, il grande industriale ed il grande proprietario, allora non si deve più parlare di classi e di lotta di classi, perchè in una nazione cotesti magnati della ricchezza e della proprietà non sono che un piccolo numero. Ad ogni modo se per la migliore distribuzione della ricchezza sociale si possono discutere i titoli dell'accumularsi in poche mani della ricchezza, dell'industria e della proprietà della terra, non è però certo il caso di bandire la lotta di classe, cioè l'antagonismo assoluto degl'interessi del lavoratore con quelli del capitalista, dell'industriale e del proprietario, perchè l'interesse diventa egoismo se non è giustizia, e la giustizia non sta nella lotta degl'interessi, ma nel riconoscimento reciproco dei diritti: e come non è giustizia sebbene sia interesse, che il capitalista sfrutti l'operaio, così non è giustizia che l'operaio spogli il capitalista.

Se da ultimo si vuole intendere per borghesia il così detto *Terzo Stato* degli Stati generali di Francia, cioè i rappresentanti dei borghesi o dei Comuni in Parlamento, mentre il Primo ed il Secondo Stato erano rappresentati dai prelati e dai nobili, in tal caso non si tratterebbe più d'una distinzione sociale, ma d'una distinzione politica, e meno che mai il socialismo dovrebbe bandire la lotta di classe, costituendo gli operai in una Quarta classe o Quarto Stato, quando i suoi apostoli e rappresentanti entrano nelle assemblee legislative per quelle stesse porte che sono state aperte dall'odiata borghesia con un suffragio più o meno universale.



## VII.

Anche la voce *proletario* non ha senso per significare gli operai ed i sofferenti. Questa voce ci viene dall'antico linguaggio giuridico dei Romani, e la troviamo nelle XII tavole, laddove si dice che ciascun cittadino poteva farsi vindice e mallevadore d'un proletario:

Assiduo vindex assiduus esto:

Proletario cuique volet vindex esto.

Come l'*assiduus* era il quattrinaio, colui che aveva molti assi, così il *proletarius* non era colui che non aveva nulla, o che non possedeva che il suo corpo e non era censito che per la sua testa (*capitecensus*), ma colui che aveva poco, e che solo con la prole giovava alla patria perchè la rendeva popolosa di cittadini. Aulo Gellio nelle sue *Noctes Atticae* (lib. XVI, c. 10), ci dice come ai suoi tempi, che furono quelli di Adriano e di Antonino Pio, quella voce apparteneva già all'archeologia giuridica, tanto che trovandosi egli con altri amici a leggere Ennio passeggiando pel Foro dovette ricorrere ai lumi d'un poeta per avere la spiegazione di quella parola, dopo averla chiesta invano ad un giurista.

Oggi la voce *proletario* è stata svecchiata, ma per significare non più coloro che possiedono poco, ma coloro che non possiedono nulla: e tra i nullatenenti gli operai, forse perchè costoro sono il maggior numero, e per la loro precaria esistenza economica pagano il maggiore tributo alla miseria. Così grado grado la quistione del proletariato è divenuta la quistione operaia, pigliando però per operai coloro che vivono di lavoro manuale. Cotesti operai nel fare l'appello chiamano oggi nelle loro file anche i contadini, o gli operai della terra, ma lasciano da parte, almeno per ora, coloro che vivono del lavoro della mente; o

solo ci fanno entrare coloro che scrivono nei giornali del socialismo, come testè è avvenuto nel Congresso socialista di Francofort, nel quale le prime sedute furono impiegate nello stabilire se erano bene o male retribuiti come operai della penna i giornalisti del socialismo.

Eppure se la penna è pur essa strumento di lavoro, e spesso non serve ad assicurare il domani, tanto sarà proletario od operaio il manovale che in tempo di crisi vende la giacca per comprarsi il pane, quanto sarà operaio e proletario Carlo Botta che vendeva ad un farmacista a peso di carta i suoi volumi immortali sulla storia d'Italia per averne in cambio le medicine.

### VIII.

Non è poi vero che lo Stato moderno sia caduto in mano degli sfruttatori e dei gaudenti, e che bisogna per ciò come prima riforma sociale nell'interesse dei proletari pensare a distruggerlo col bandire la guerra santa della lotta di classe. Io non so comprendere come si possa affermare ciò quando le leggi nelle quali lo Stato rivela la sua opera ed il suo carattere sono rivolte da un secolo a fecondare i principî della grande rivoluzione francese, e quando nel nostro tempo è continuo il progresso di quella che dicesi la legislazione sociale intesa soprattutto alla emancipazione ed al benessere degli operai. Io trovo, per parlare dell'Italia, proclamato nello Statuto costituzionale il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, e della obbligatorietà della legge per tutti, e vedo per esso aperta a tutti i cittadini la via alle cariche pubbliche. Sono stati aboliti i fori privilegiati, e venne istituito il patrocinio gratuito pei poveri. È stato pure abolito l'arresto per debiti civili, e fu data facoltà ai giudici di dispensare dalla cauzione gl'imputati poveri qualora avessero diritto a libertà

provvisoria. Sono inoltre spariti i fedecomessi, i majorascati, le manimorte, ed altri vincoli che inceppavano sopra tutto a danno del lavoratore la proprietà terriera. È stata assicurata e resa gratuita ed obbligatoria l'istruzione elementare: incoraggiato ed agevolato con le casse postali il piccolo risparmio: disciplinata l'amministrazione della beneficenza pubblica, perchè non vada disperso questo patrimonio dei poveri accumulato dalle passate generazioni; sono stati fondati asili infantili e scuole rurali, casse per gl'invalidi operai del mare, e casse pensioni pei ferrovieri che sono parte non piccola dei lavoratori della terra. È stata tutelata la persona dei minorenni poveri col divieto d'impiegarli in professioni girovaghe, o di produrli in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione, e sono state con apposite sanzioni dettate norme tutelari per il lavoro dei fanciulli, come venne raccomandata l'infanzia abbandonata nell'ordinare le istituzioni di beneficenza pubblica. Non si sono inoltre dimenticati gl'invalidi al lavoro sprovvisti di mezzi di sussistenza, e si è data al Pubblico Ministero l'ufficio di costringere legalmente ad alimentarli quei congiunti che vi sarebbero tenuti, e che spesso li abbandonano; e si è provveduto in ogni altro caso al loro ricovero col concorso delle Opere pie e delle Confraternite, e per ultimo con quello dello Stato.

La legge ha pure riconosciuto le società di mutuo soccorso, e le cooperative di consumo, di credito e di lavoro, ed ha chiamato quest'ultime, come un primo passo, a piccoli appalti d'opere pubbliche. Noi abbiamo infine cancellato dalle nostre leggi penali il delitto di coalizione e di sciopero, quando questo non esorbita in violenze ed intimidazioni. Gli operai usano del diritto della libertà del lavoro, che è parte della libertà personale, e si difendono contro gli abusi del patronato, quando liberamente s'intendono e si uniscono per la tutela dei loro comuni interessi, e ricusano di accettare condizioni di lavoro e salarii non equi. E poichè

non sempre lo sciopero è arma di difesa, ma talora è mezzo di aggressione, e vogliansi in ogni caso evitare i conflitti che sorgono nel mondo industriale la legge penale è stata completata dalla legge giudiziaria sui probiviri, che prima con l'Ufficio di conciliazione, e poi con la Giuria previene e reprime i contrasti tra capitale e lavoro con una equità e con una giustizia pressochè senza spese e sollecita.

## IX.

Molto senza dubbio resta a fare pel proletario, e molte delle cose fatte rimangono inefficaci ed inoperose per vizio delle leggi, o per oblio degli uomini; ma già quello che si è fatto, e quello che gli Stati civili si propongono di fare dimostra, che col così detto *Terzo Stato* entrato per la rivoluzione francese nell'esercizio dei poteri pubblici, non entrava soltanto una nuova classe, ma entrava tutta la società per pigliare più larga parte alla vita economica e civile.

In questo popolo vi sono certo coloro che stanno più a disagio, e deve uno Stato democratico volgere l'occhio a queste sofferenze, perchè se non è possibile il toglierle, lo Stato può diminuirle, e provvedere così alla salute propria, essendo i lavoratori nella nazione carne della sua carne ed ossa delle sue ossa. La salute però non può aversi con l'eccitare gli operai ed i contadini contro i capitalisti ed i proprietari, come ad una lotta di rivendicazione d'un bene comune che sarebbero la terra, i capitali, le macchine, e tutti gli strumenti della produzione. La salute nel corpo sociale deve risultare come nel corpo umano dall'armonia degli organi che lo compongono, cioè dal proporzionato concorso di tutte le loro speciali attitudini a compiere l'ufficio comune di mantenere la vita nelle parti

e nel tutto. La salute è l'attuazione di quell'apologo eternamente vero, col quale Mennenio Agrippa uscito da famiglia plebea compose nei primi anni della romana repubblica la discordia tra i patrizi e la plebe. La plebe, voi lo ricordate, erasi ritirata sul Monte Sacro come a protesta contro il Senato che aveva rigettata la proposta di legge per l'abolizione dei *nexi*, o del pegno che davano della loro persona i debitori agli usurai per soddisfarli con un lavoro servile. Fu questa ritirata il più antico e più grande sciopero che ricordi la storia. Non violenze od eccitamenti alla violenza, ma piena calma e dignità, secondo che ci narra Livio: *Sine ullo duce, quieti, rem nullam nisi necessariam ad victum sumendo, per aliquot dies neque lacessiti neque lacessentes sese tenere* (Hist. l. II, c. 34). Mennenio Agrippa andato a parlamentare mostrò i danni della lotta di classe, e parlò alla plebe da plebeo con la forza dell'apologo, che è il linguaggio della plebe: parlò della cospirazione infruttuosa e dannosa di tutte le membra del corpo umano per insorgere contro lo stomaco, cioè contro quello che anch'oggi i socialisti chiamano il partito del ventre, e fece comprendere come un organo non può vivere a spese dell'altro, e che la morte dell'uno è la morte dell'altro.

## X.

Certo con un apologo non si risolve una grande questione sociale. L'apologo però sta a dimostrare la solidarietà degli interessi di tutti coloro che concorrono a formare il mondo economico, e che il modo meno acconcio a risolvere il problema è quello di proclamare la lotta di classe. La ricchezza infatti essendo l'insieme dei mezzi coi quali l'uomo soddisfa i suoi bisogni è veramente il sangue che circola nel corpo sociale, e vi mantiene la vita. La ricchezza, come il sangue, vuol'essere

nell'organismo sociale equamente distribuita, se non si vuole che alcuni organi muoiano per anemia, ed altri per apoplezia; ma questa distribuzione non può farsi con una uguaglianza di fatto contraria alla diversità delle forze dell'intelletto e del corpo con la quale nascono gli uomini, ed alla non minore varietà nei costumi e nelle abitudini, e nelle passioni, che differenziano da uomo ad uomo la forza e produttività del lavoro. Aspettare questa riforma dallo Stato moderno è lo stesso che chiamarlo all'abdicazione. Lo Stato non è nè può essere borghese od operaio. Lo Stato dev'essere lo Stato, cioè l'organo di tutela del diritto individuale come dell'ordine e della pace sociale. Lo Stato deve intervenire a tutelare gli oppressi ed i deboli, ma non in modo che gli oppressi diventino alla loro volta oppressori. Le mercedi e le pene vogliono essere proporzionate alle opere, perchè gli effetti sono per forza logica proporzionali alle cause; e come lo Stato non potrebbe punire il colpevole d'un furto con la stessa pena dovuta all'omicida adottando la massima degli stoici, che cioè tutti i delitti sono uguali, così non potrebbe permettere che siano ugualmente remunerati coloro che in vario modo concorrono alla produzione. Per la stessa ragione che un capo meccanico non può essere uguagliato nel salario ad un operaio ripulitore, l'industriale che con i suoi capitali ha acquistato le macchine e le materie prime, con le quali ha impiantato la fabbrica e l'alimenta dando lavoro ad una moltitudine di operai, non può nella distribuzione del prodotto essere retribuito alla stessa stregua dell'ultimo manovale del suo officio.

## XI.

Lo Stato adunque non può dirsi *borghese* sol perchè tutela la proprietà individuale del capitale, della terra, delle macchine; ma deve dirsi *umano*, perchè nella individualità di questi mezzi

di produzione c'è la tutela della libertà e dell'attività dell'individuo, che ha saputo con l'ingegno formare i congegni, ed incarnare ed accumulare il lavoro nella terra fertile e nel capitale fruttifero. *Stato umano* importa però dall'altro canto uno Stato che non dimentichi come l'umanità non sia un mercato regolato dalla legge dell'interesse, ma una famiglia governata pure da quell'amore che deve regnare tra consanguinei.

Così l'individualismo non degenera nell'egoismo; e lo Stato, che come uomo collettivo è tra gli uomini l'uomo più forte e più elevato, non dimentica che la forza deve servire di sostegno e di difesa al debole, e che l'uomo più elevato non è mai tanto sublime che quando si china a sollevare il più umile. Questa non è sola giustizia morale, ma è giustizia giuridica, perchè lo Stato come organo di diritto non può permettere che i vincoli dell'umana associazione si sciolgano o si rallentino lasciando che il forte opprime il debole sotto il pretesto d'una libertà contrattuale, che spesso è la legge che il più forte impone al più debole: nè deve lasciare che si formino nel suo seno quelle società, che pure essendo in regola col codice civile e commerciale, riproducono spesso il tipo di società leonine.

Lo Stato moderno non ha dimenticato questo suo ufficio, e basta guardare al carattere democratico che predomina sempre più nelle leggi e nelle nostre istituzioni. Chi dice *democrazia* dice *popolo*, e popolo non c'è con l'esclusione della moltitudine dalla vita politica, civile ed economica. Che se poi coloro che fanno, vengono chiamati per suffragio di popolo al suo governo, ciò non è borghesia o privilegio, ma è quell'aristocrazia del merito che nessun socialismo varrà a distruggere. L'ingegno e la virtù venuti al governo sono il forte chiamato ad aiutare il debole: sono il pilota che con la sua arte e le sue vigili cure assicura la quiete degli altri e spinge la nave a sicuro porto.

## XII.

Ma se lo Stato nell'interesse stesso del proletario non è nè può essere borghese od operaio, molto meno poi per l'utile dell'operaio si potrebbe fare a meno dello Stato. L'anarchia, parola inventata da Proudhon, il padre dei moderni anarchici, e che altri come il Pelletier vorrebbe chiamare *atercazia* o senza governo, per essere più accettabile, non è un assetto sociale, ma la distruzione, cioè il nulla. Proudhon prese a programma le parole di Goethe nel Fausto: « Tutto ciò che esiste è degno di essere distrutto, e per ciò sarebbe stato meglio che non avesse esistito. » Proudhon, almeno a parole, non risparmiava sè stesso, ed a Girolamo Napoleone che un giorno gli chiese quale fosse l'ideale del suo governo rispose: « Io vagheggio una società, nella quale io possa venire ghigliottinato come conservatore. » Queste parole bastano sole a dimostrare l'assurdo dell'anarchia, giacchè la pena dice rapporto ad un delitto, e ad un'autorità che l'infligge, e quindi ad un Governo ed uno Stato. Infatti quando pure si potesse effettuare il sogno o l'idillio dell'anarchia, che cioè tutto il globo diventasse un opificio industriale od una azienda agricola, abitato nient'altro che da lavoratori, i quali come api industri facessero in comune nei loro alveari il miele e la cera, e volassero in sciami o colonie federate tra loro, sui fiori dei prati comuni, resterà sempre il bisogno di sapere chi guiderà e muoverà queste colonie, e prenderà la cura di dare la caccia ai fuchi inerti e ladri, e di ucciderli.

Se il capo di questa colonia non avrà il nome di re o di presidente di repubblica si chiamerà capo-fabbrica o capo-officina. Se non si vuole un uomo, ma un comitato di delegati delle diverse associazioni operaie, invece d'una testa ne avremo dieci,



ma giammai l'associazione potrà essere acefala. Questo Capo o Comitato dovrà pur punire i ladri e gli oziosi, perchè se il furto non sarà più la lesione della proprietà individuale che verrebbe abolita, sarà però la lesione della proprietà collettiva. La necessità d'un potere sociale non si toglie in qualunque forma di associazione. Ci dev'essere sempre qualcuno che faccia rispettare la volontà di tutti, che è la legge. Cangiando ogni cittadino in un lavoratore non si sopprime l'uomo, e con esso le passioni ed i delitti che spesso ne derivano, e quindi sorge sempre la necessità di avere uno Stato o Governo che provveda all'ordine pubblico.

### XIII.

Ma quando pure fosse possibile questo sogno od idillio d'un mondo o d'una società che andrebbe da sè come gli animali a branco, non si fa certamente la causa del proletariato, chiamandolo a distruggere con la violenza e l'insurrezione, non questo o quell'altro Stato grande o piccolo, ma tutti gli Stati del mondo. È facile lanciare qualche bomba, od affilare un pugnale; ma con una bomba od una pugnalata non si uccide la moderna società. Nè ciò può valere per quella che chiamasi la propaganda di fatto, e che io chiamerei il metodo dello spavento, perchè la violenza non è persuasione; e se i roghi dell'Inquisizione riuscirono a fare dei martiri, non fecero però dei credenti. Molto meno poi si può pensare ad una insurrezione universale fatta da milioni di operai che sbuchino dalle loro miniere e dalle loro officine per atterrare questo mostro che si chiama lo Stato o la Società moderna. Di fronte a queste schiere, quando pure fosse possibile metterle insieme, starebbero le grandi armate degli Stati, disciplinate e fornite di tutti i mezzi, alleate tra loro per la co-

mune difesa, e strette a tutti coloro che avrebbero qualche cosa da perdere nella liquidazione sociale.

Da qualunque lato si guardi la quistione si vede l'impossibilità d'attuare col cataclisma la pretesa palingesi sociale. Frattanto le poche forze del proletariato si consumano in un lavoro di preparazione impotente: la violenza genera la reazione e la persecuzione; ed il proletario che avrebbe potuto l'un di più che l'altro ottenere nel suo interesse con le leggi le riforme sociali fa adombrare gli Stati e li rende perplessi nel loro cammino. Così grazie a cotesti apostoli che promettono al proletario un paradiso in terra a scadenza fissa, il proletario perde quel poco che ha e quell'altro che potrebbe avere.

#### XIV.

Queste grandi difficoltà che si parano davanti all'attuazione del programma socialista hanno dato luogo ad un'altra specie di socialismo, il socialismo opportunisto, il quale non differisce dal socialismo rivoluzionario, che per la questione del metodo. Il socialismo opportunisto o possibilista non crede alla possibilità d'una liquidazione immediata perchè non si è ancora formata nelle moltitudini la coscienza dell'ideale socialista, e quindi meglio che ricorrere ai fatti violenti ed alle parziali sommosse adopera la propaganda per mezzo della parola. Tal'è il metodo della scuola di Marx e di Engels, e di molti socialisti tedeschi. Secondo costoro il parto non è ancora maturo, e non si deve affrettarlo con la violenza per non avere un aborto. Bisogna, secondo essi, dare un passo alla volta, e togliere un mattone ogni giorno all'edificio sociale, ma senza rinunciare alla meta ultima, che è la demolizione.

« Lo Stato moderno, secondo Engels, ha avuto ragione d'es-

sere, finchè c'era qualche classe da mantenere in soggezione, e c'era il disordine e l'anarchia nella produzione. Venuta però l'era nuova, e socializzati tutti i mezzi di produzione lo Stato diventa inutile. Il primo atto, col quale lo Stato si costituirà realmente il rappresentante di tutta la società, la presa di possesso in nome di tutta la società dei mezzi di produzione sarà nel tempo stesso il suo ultimo atto come Stato. L'intervento della forza dello Stato nei rapporti sociali diventa superfluo: esso deve addormentarsi nell'ozio. Al governo sulle persone subentra l'amministrazione delle cose e la direzione dei processi di produzione. Lo Stato non viene soppresso; muore da sé. »

Io non posso però acconciarmi alla morte naturale dello Stato, più che non mi acconci alla sua morte violenta. Lo Stato come ogni organismo è progressivo ed evolutivo nei suoi congegni e nel modo di farli agire; ma lo Stato, qualunque sia la sua forma dev'essere sempre il Governo degli uomini, e non già una semplice amministrazione delle cose. Nella società ci sono uomini e cose, e le cose stesse hanno importanza perchè servono agli uomini.

## XV.

Ma se lo Stato è necessario non già come dominio del più forte sopra il più debole, ma come tutela del più debole contro il più forte, può dirsi che lo Stato adempie oggi veramente il suo ufficio? Si dice che no, finchè non penserà a distruggere il monopolio della produzione, e finchè i mezzi di produzione non saranno in mano allo stesso operaio. Così per ciò che riguarda la terra si pretende l'abolizione della proprietà individuale e delle successioni legittime e testamentarie. La terra, dice il socialismo agrario, non deve appartenere ad alcuno, perchè essa è un bene

che ci viene dalla natura come la luce e come l'aria. Quindi le diverse forme di socialismo agrario, per le quali la terra deve tornare ad essere un bene comune, ed uscire così dalla proprietà come dal commercio degli uomini. La terra secondo alcuni socialisti, dovrebbe essere distribuita in lotti ai proletari, i quali la terrebbero in semplice affitto per lavorarla o goderla durante la loro vita con divieto di subaffittarla o di farla lavorare dagli altri. Il dominio della terra non sarebbe così in mano d'alcuno; e lo stesso ente collettivo, Stato, Nazione, o Comune, non l'avrebbe in mano che per provvedere alle distribuzioni od alle sostituzioni. Altri dicono, che i piccoli lotti non sono più compatibili con le necessità della industria agraria moderna, la quale ha bisogno di macchine e di concimazioni chimiche, e col valore sociale del suolo, il quale non solo dà gli alimenti agli uomini, ma fornisce le materie prime alle industrie. Quindi si vuole la proprietà collettiva del suolo in mano dello Stato, che lo affiderebbe per la cultura a compagnie di lavoratori.

Vi è per ultimo una nuova forma di socialismo agrario o di collettivismo. È il socialismo inglese di Russell Wallace e di Webb, il quale combatte nel Regno Unito il latifondo o il landlordismo, e fa una propaganda attivissima per mezzo di due grandi società, la società per la nazionalizzazione della terra (Land Nationalisation Society), e la Società Fabiana (Landlord Fabian Society), che prende nome dall'antico *Fabius cunctator*, perchè ne adotta la prudenza, e vuole arrivare al suo scopo non già con la violenza, ma con la propaganda, e con l'unire insieme in una grande associazione tutti i lavoratori non già del mondo, ma della Gran Bretagna.

Russell Wallace parte dal principio, che ogni uomo il quale non sia proprietario fondiario è col fatto un servo, e che deve essere legge assoluta che la terra deve appartenere a colui che la lavora. Miss Elena Taylor trasportata dal suo spirito umani-

tario reclama un *home* per ogni famiglia inglese, in modo che spariscano gli uomini senza terra (*landless classes*). Secondo questa scuola è la nazione la sola proprietaria del suolo; è lo Stato il solo *landlord*, e lo Stato deve dispensare e distribuire la terra ad ogni cittadino, che alla sua volta deve possederlo come per temporanea occupazione.

## XVI.

Tutti questi sistemi si fondono poi sull'espropriazione degli attuali possessori della terra a vantaggio d'un Ente collettivo, e per causa di pubblica utilità: in altri termini si fondano sulla confisca, la quale abolita come pena contro i colpevoli di crimenlese e di gravi reati, torna ora col socialismo agrario sotto le mentite spoglie di pubblico bene contro coloro che non hanno altra colpa che quella di essere possidenti o figli od eredi di possidenti.

Il socialismo agrario non è cosa che può dare lo Stato. Io lascio da parte la quistione teorica sul diritto alla proprietà individuale della terra. Guardo all'utile sociale, e non vedo quale utile possa arrecare allo sviluppo dell'industria agraria la distribuzione del suolo a possessori precari, i quali la dovrebbero lavorare e godere. Quando l'operaio sta sopra una terra che non è sua, egli ha tutto l'interesse a diminuire il suo lavoro ed accrescere il suo godimento, anche a costo di lasciare la terra sfruttata e debole per la produzione avvenire. È per ciò che la terra è stata affrancata dai maiorascati, dai fidecommessi e dalle manimorte, e da tutti quei vincoli feudali ed ecclesiastici trasformati in tante guise, e che la legislazione agraria mira sempre più a consolidare l'utile col diretto dominio. Quale stimolo avrà l'agricoltore per aumentare con tutte le possibili miglione la produ-

zione della terra, se nè egli nè i suoi figli godranno i frutti e l'ombra degli alberi che egli ha piantato? E perchè restringere l'interesse ed il dovere dell'agricoltore alla sua esistenza più o meno breve, mentre legando le generazioni presenti alle future si allarga l'orizzonte della preveggenza del lavoratore, e la sua fatica come il suo risparmio serve a togliere o diminuire con le miserie sue anche quelle dei figli? È una contraddizione il dire che il prodotto è del produttore, e che la terra appartiene a colui che la lavora, quando poi il colono dovrà lasciare ad altri i frutti delle sue migliorie e dei suoi lavori, e quando con l'alto dominio o proprietà della terra collocata in un Ente collettivo, il vero padrone è questo Ente rappresentato da uomini, che con le ingiustizie delle distribuzioni e delle sostituzioni nelle particelle del suolo faranno ritornare quelle stesse ingiustizie, contro le quali reclama il moderno socialismo.

Aggiungasi che il divieto del subaffitto e della locazione dell'opera porterà un danno ancora maggiore al proletariato, perchè da un lato il subaffitto provvede al pane di colui che per infermità o vecchiezza non può più lavorare con le sue braccia la terra, e perchè dall'altro col sistema del collettivismo e delle leggi agrarie non si eliminano gli operai. Se nell'atto d'applicare il collettivismo ogni proletario avrà il suo lotto di terra, non sarà più lo stesso dopo molti anni, quando l'agricoltore avrà intorno una numerosa figliolanza, la quale non potendo nulla sperare dal padre dopo la sua morte, converrà che ciascuno si volga all'ente collettivo per avere un lotto, che dovrà essere ritagliato e preso dai lotti degli altri; ed allora la proprietà terriera sarà sottoposta ad essere sbocconcellata e rimescolata un'altra volta, fino al punto che gli ultimi arrivati dovranno per vivere rassegnarsi a lavorare su quello degli altri.

XVII.

Questi scontri non si potranno evitare dando la terra a compagnie di lavoratori, come pure si chiede per le ferrovie e per le miniere, giacchè converrà pure che si faccia della terra una distribuzione tra le diverse compagnie, e quindi ci saranno le compagnie fortunate che avranno a godere e lavorare terre fertili, e compagnie disgraziate alle quali toccheranno terre pietrose e sterili. Di lì a poco ci saranno le compagnie agiate e disagiate, perchè la produzione agraria ha le sue vicende e subisce anch'essa i casi fortuiti, e perchè la produzione sarà insufficiente a mantenere questa o quell'altra compagnia cresciuta di numero per la molta figliolanza. Allora, o bisognerà mutar sede per andare a prendere quello che appartiene ad un'altra compagnia, ed in tal caso avremo le tribù nomadi dell'Etiopia, le quali vivono sotto la legge del collettivismo e dell'alto dominio che lo Stato ha della terra, ma vivono pure in lotta tra loro, e l'una caccia l'altra. Ovvero bisognerà che i magistrati o capi intervengano a fare nuove distribuzioni di terre, ed intimare l'esodo a questa od a quell'altra compagnia, ed allora avremo la società che Cesare e Tacito ci descrissero nelle antiche foreste della Germania, nella quale ogni anno, secondo Cesare, le compagnie o stirpi si avvicendavano sulle terre, e di esse facevasi una nuova distribuzione secondo il bisogno: *Magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una coierint quantum et quo loco visum est agri attribuunt, atque anno post alio transire cogunt* (*Bel. Gal. VI, 22*).

## XVIII.

Il concetto della nazionalizzazione della terra secondo il socialismo inglese conduce agli stessi vizi ed alle stesse contraddizioni. Infatti la nazionalizzazione non si concilia con la proprietà individuale grande o piccola, perchè se la terra appartiene alla nazione, il piccolo proprietario non sarà mai un padrone, ma un investito a titolo precario, e la nazione potrà sempre togliere l'investitura per darla ad altri, o modificarla con nuove distribuzioni. Se un cittadino senza terra è uno schiavo, come diceva Wallace, una nazione libera che deve garentire la libertà in ogni cittadino deve garentirgli il suo pezzo di terra; ed allora come si concilia la guarentigia della libertà col titolo precario? e come dall'altro canto la nazione potrà assicurare la libertà ad ogni nuovo cittadino che nasce, senza fare nuove diminuizioni parcellari di terra, che diverranno tanti attentati alla libertà?

E qui taccio di quell'altra serie di contraddizioni e di vizi, pei quali negando nell'individuo il diritto d'occupazione come sorgente legittima della proprietà individuale della terra, dovrebbe anche negarsi per la nazione, la quale non avrebbe diritto di defraudare le altre nazioni del bene comune che è la terra, pigliando per sè una vasta estensione di territorio coperta dal più fertile *humus*, mentre un'altra nazione dovrà rannicchiarsi in un angolo alpestre e petroso, o vagare senz'acqua e senza grano per le steppe e pei deserti. L'alto dominio della nazione sulla terra non s'intende che come una parte dell'alto dominio dell'umanità sul globo, ed allora prima di fare la distribuzione della terra fra gl'individui bisogna farla tra le nazioni, salvo a rifare un'altra volta la carta geografica all'apparire di nuove generazioni e di nuovi popoli. No, o signori, questi non sono ri-



medi, ma mali peggiori della stessa malattia: sono sogni ed illusioni che ci allontanano da quella cura graduata e per ciò lenta, che è la progressiva riforma delle istituzioni sociali.

---

## PARTE SECONDA

---

### XIX.

Io non ho l'ambizione di farne il programma o il disegno, ma mi proverò a tracciarne le linee principali.

Per ciò che riguarda la legislazione agraria è necessario partire dal concetto, che l'uomo entra e vive in società con tutte le cose che gli appartengono, e quindi come non si può negare all'uomo il suo valore sociale, così non si può negare alle cose. A quello stesso modo che la libertà non è la facoltà di fare tutto quello che si vuole, così la proprietà non può essere il diritto di goderne nella maniera la più assoluta.

L'uso e il godimento della proprietà non si deve convertire nel danno e nelle sofferenze degli altri, come non si può convertire a danno degli altri l'uso delle nostre membra. Ora anche l'inerzia è un danno, perchè questo non si fa soltanto in un modo positivo, ma negativo; e se è danno positivo lasciare che i miasmi si sprigionino dalle acque stagnanti per ammorbare l'aria d'una contrada e cacciarne gli agricoltori, è ugualmente danno reale, sebbene fatto in modo negativo, lasciare la terra abbandonata ed incolta, togliendo così lavoro e pane agli agricoltori. La società punisce come pericoloso l'ozio nelle persone valide che non hanno mezzi di vivere; ma perchè non prevenire e non reprimere nel proprietario l'ozio dei suoi campi, che

darebbero appunto agli agricoltori i mezzi di vivere? Di qui la necessità che come lo Stato ha fatto leggi intese al bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi, così faccia leggi intese al bonificamento delle terre incolte, impedendo l'abuso del diritto di proprietà, e richiamando la terra all'ufficio che essa deve avere, quello cioè di laboratorio dell'uomo, il quale se non può e non vuole coltivarla da sé, deve farla lavorare dagli altri.

## XX.

Già lamentavasi ai tempi d' Augusto, ed ora lamentasi in Inghilterra, che fossero stati convertiti in vasti parchi di delizie quei campi che prima davano pane a molte famiglie. Orazio descrive le terre popolate un giorno di case e di oliveti, e ricche d'olmi sostegno alle viti, convertite ai suoi tempi in prati di viole e di mirti, ed in viali di platani ombrosi per ricreare il patrizio d'ombre e di profumi. Non erano questi, esclama il poeta, i tempi della nostra prosperità, quando sopra la ricchezza e comodità privata mettevasi la pubblica:

Privatus illis census erat brevis,  
Commune magnum (lib. II, Od. 15).

Ora a me pare danno pubblico ancora maggiore del lusso spensierato introdotto nei campi, lo abbandonarli allo squallore ed alla solitudine, perchè almeno nel primo caso c'è una forma di godimento sebbene egoistico: *Quod cives pascebat nunc divitis unius hortus est* (Quintiliano, *Decl.* XIII, 2); mentre nel secondo caso non gode alcuno, ed il proprietario lascia isterilire le maggiori forze dei suoi predi, pur d'averne la sicurezza d'un reddito che egli consuma negli ozî urbani. A me pare che migliorato e corretto possa grandemente giovare il disegno di legge testè presentato alla Ca-

mera italiana intorno all'enfiteusi dei beni degli enti morali ed al miglioramento dei latifondi. Gli enti morali hanno dallo Stato la loro personalità giuridica, e lo Stato ha tutto il diritto di regolare la loro vita economica, anche a prescindere dai limiti che nell'interesse sociale deve trovare il diritto della proprietà prediale. La persona morale è la meno acconcia a condurre innanzi un'azienda agraria, e ad esercitare quella diretta vigilanza, per la quale disse Plinio, che nell'agricoltura la cosa più fertile era l'occhio del proprietario: *Opera non impensa cultura constat; et ideo majores fertilissimum in agro oculum domini esse dixerunt* (*Hist. nat.* lib. XVIII, 96).

## XXI.

Nè mi sembra minore la necessità di provvedere per tutta l'Italia al miglioramento dei latifondi con il sistema dell'enfiteusi obbligatoria, o con quello delle mezzadrie, quando la natura e non già qualche crisi passeggera non vi si opponga, e quando il proprietario non voglia dedicarsi alla diretta cultura del suo latifondo. È questa l'applicazione legislativa di quell'antica regola dettata dall'esperienza, e che Virgilio non meno grande poeta che agronomo cantò nella sua *Georgica*

. . . . Laudato ingentia rura,  
Stigium colito (*Georg.* lib. II, v. 412).

Qui poi l'esperienza concorre coi limiti sociali che deve avere la proprietà, perchè l'enfiteusi redimibile è rivolta a creare e favorire lo sviluppo della piccola proprietà, e viene così chiamata a redimere il proletariato dei campi, mentre può assicurare al proprietario sotto forma di canone lo stesso reddito che gli dà il grande affitto.

L'enfiteusi obbligatoria non è una violazione della libertà del contratto, perchè la cultura dei campi è un interesse sociale, e la libertà individuale deve avere in esso i suoi confini. I Romani misero sotto la sanzione delle pene censorie il cattivo agricoltore: *Agrum male colere censorium probrum judicabatur* (Plinio, *Hist. nat.* lib. XVIII, c. 11). Essi, come ci narra Catone non sapevano distinguere un buon cittadino da un buon agricoltore e buon colono: *Et virum bonum cum laudabant, ita laudabant: Bonum agricolam, bonumque colonum* (*De Re rust.* cap. 1). Lo Stato inoltre temendo che non bastasse la sua vigilanza e la sua tutela pose i campi sotto quella dei numi.

Questo diritto dello Stato fu riconosciuto in ogni tempo; e se per la nostra legge civile la proprietà come *diritto di godere e disporre della cosa nella maniera la più assoluta*, trova un limite nel divieto delle leggi e dei regolamenti (art. 436 cod. civ.), nulla può impedire allo Stato di fare leggi, che valgano meglio a temperare i diritti coi doveri del proprietario, e comporre l'*assoluto* col *relativo* confine nello interesse del bene pubblico. Parmi però da guardare al modo, che il beneficio dell'enfiteusi non vada a vuoto, perchè il nostro contratto enfiteutico ha bisogno d'essere regolato meglio. Così il non pagare il canone per due anni dà diritto alla devoluzione del fondo (art. 1565). Questa regola è troppo dura quando si pensa che non solo l'enfiteuta è obbligato a pagare tutte le imposte prediali e gli altri pesi che gravano il fondo (art. 1558), ma non ha diritto a pretendere remissione o riduzione di canone *per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti* (art. 1559), e che questa diminuzione non può nemmeno pretendersi se il fondo viene distrutto in parte, quando c'è tanto da pagare il canone (art. 1560), poco del resto importando che l'enfiteuta dopo il lavoro e le spese resti a mani vuote.

## XXII.

Nè minore importanza ha il sistema di cultura a mezzeria come provvedimento sociale e come provvedimento economico, perchè a prescindere che la mezzeria rappresenta la società del possidente col lavoratore, ed interessa quest' ultimo ad una maggiore produzione per avere una parte maggiore del prodotto, essa gli dà in campagna una stabile sede, e lo fa vivere sempre in contatto con la terra, e lo concentra nella sua famiglia, e lo fa cooperare alla sicurezza dei campi, ed a quella della città.

Io ricordo le belle parole che sull' argomento della mezzeria scriveva Giuseppe Giusti in una sua lettera a Gino Capponi, che voleva pure applicare la mezzeria all' industria: « Mi piacque molto quel vostro progetto di applicare alle industrie il sistema delle mezzerie: e vi prego in nome dell' umanità di svilupparlo e raccomandarlo quanto potete. Rendere all' uomo il sentimento di sè dovrebb' essere l' unico scopo dei veri amici del proprio simile. A tutti gli avversari delle mezzerie andrebbe detto ciò che disse a me un mio contadino una volta che gli domandai perchè non si aiutasse con l' opre. Che vuole, mi rispose, se chiamo l' opre mi sbrigo più presto, ma al fine dei conti è più lo scapito che il guadagno. Vengono l' opre, e siccome non fanno sul suo, mi attraversano i campi e le prode, e mi treppicano e mi scavezzano ogni cosa. Se io nel vangare inciampo una barba d' ulivo, fo a mò di scansarla, ma un' opra tira via pur di finire la sua giornata, e chi le tocca son sue. »

So bene che non basta partire un latifondo perchè sorga la mezzeria; giacchè essa si lega con la quistione idraulica per il bisogno delle acque potabili ed irrigue: con la quistione stradale e commerciale per dare la via facile ai prodotti ed espor-

tarli con profitto sui mercati esteri: e sopra tutto si complica con la quistione del credito agrario, perchè il capitale è indispensabile alle trasformazioni agrarie, e chi dice mezzeria dice cultura intensiva, che ha bisogno d'alberi, d'animali, di sementi, di scorte, di concimi e di case coloniche. Per quanto però il problema sia complicato non si deve rinunciare a scioglierlo. Il progresso è di sua natura lento, ed i nodi vanno sciolti ad uno ad uno. La mezzadria sarà applicata dove sarà possibile, aspettando quanto al resto che le reti stradali, gli acquedotti e il regime delle acque, la riforma dei trattati commerciali intesa sopra tutto a proteggere l'agricoltura, l'ordinamento di piccoli e locali istituti di credito agrario preparino sempre meglio il terreno alla umana riforma.

### XXIII.

A promuovere però lo sviluppo della mezzeria come del sistema dell'affitto, che con essa ha comuni molte norme, è necessario modificare le regole dei relativi contratti. Così è cosa assai grave pei coloni, che la mezzeria si debba risolvere sul fine dell'anno agrario quando accade la morte del colono prima degli ultimi quattro mesi dell'anno, perchè a questo modo si toglie alla famiglia colonica quel frutto che spesso non matura in un anno, come nelle piantagioni delle viti, per le quali il colono ha fatto spese e lavori (art. 1653 Cod. civ.). Quando il padrone è assicurato col diritto che ha di riprendere il fondo se i figli del colono defunto non coltivano da buoni padri di famiglia, non si vede perchè proprio nell'anno della loro più grande sventura gli si debba intimare il *veteres migrate coloni*.

Anche nell'affitto si vede favorita la condizione del padrone a danno dell'affittuario. Così l'affittuario non può pretendere alcuna riduzione del fitto quando nella convenzione si sia as-

soggettato ai casi fortuiti preveduti ed impreveduti, ordinari e straordinari, come la grandine, il fulmine, la inondazione e la devastazione bellica (art. 1260, 1261 Cod. civ.); ed egli anche quando non abbia preso sopra di sé tutti questi accidenti dovrà sempre pagare l'intero fitto, se la perdita della raccolta è minore della metà (art. 1619 Cod. civ.), cioè se l'infortunio ha fatto sparire quel margine che suole restare all'affittuario dopo il ricupero delle spese per dare ai suoi figli un pane sudato. Nè si dica, che *volenti non fit injuria*, e che una benignità della legge non dà diritto ad estenderla oltre i suoi confini. L'affittuario non poteva volere la sua rovina, nè poteva accettare il patto di pagare e lavorare a ufo se altri non glie lo imponeva. Certo ognuno può in un contratto assicurare il suo contraente da un rischio, ma in tal caso egli compensa con un basso fitto il patto dell'assicurazione. Ma se questo non c'è, e se dall'altro lato il fitto è il corrispettivo d'un godimento, come la pigione lo è della casa, non si parli di favori che si vogliono estendere, ma di giustizia che si vuole assicurare.

#### XXIV.

Tanto la locazione dei fondi rustici, come la mezzadria e l'enfiteusi sono dominate dalla questione del credito agrario. La dolorosa esperienza che ha fatto l'Italia delle quotizzazioni dei beni demaniali dei Comuni, e della vendita e censuazione dei beni ecclesiastici ci ammonisce come il latifondo risorga facilmente dalle sue ceneri soffocando la piccola proprietà, quando non solo nelle leggi mancano le cautele ed i freni contro gli accaparratori, ma quando il proletario non ha mezzi per tenersi saldo sul terreno acquistato, o che avrebbe potuto acquistare. È doloroso che sia rimasta pressoché lettera morta quella parte

della nostra legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza relativa alla trasformazione dei detti istituti, conforme ai bisogni del tempo, e per la quale molte istituzioni, come i monti frumentari, avrebbero potute essere convertite in Istituti di credito agrario, e la beneficenza essere chiamata a prevenire, meglio che a guarire la miseria.

Non dico già che il credito agrario debba rivestire la forma della beneficenza. Dico solo che il detto credito vuol' essere dato ad un tasso mite sopra tutto per la qualità delle persone che lo domandano, e ciò non può essere meglio fatto che da Istituti, i quali hanno lo scopo di aiutare i deboli, e che avendo capitali propri non debbono fare speculazioni sul credito per aumentare il dividendo degli azionisti. Sarebbe certamente molto giovevole allo sviluppo del credito agrario, che fosse pure alimentato dai privati risparmi, i quali cercassero un collocamento negl' Istituti di credito agrario, come lo trovano nelle casse di risparmio. Ma a questo effetto non potendosi dare un lauto interesse sopra il titolo agrario si dovrebbe abbondare nelle garanzie del credito. È cosa nota che un piccolo ma sicuro interesse vale più che un elevato ma incerto interesse. La nostra legge sull' ordinamento del credito agrario del 23 gennaio 1887 completata da quelle del 26 luglio 1888 e 30 marzo 1890 ha fatto senza dubbio un notevole cammino su questa via con l' istituzione del privilegio speciale nell' Istituto creditore e la facoltà di emettere cartelle agrarie. Questa legge però non ha risposto alle concepite speranze, non solo perchè manca di mezzi come assicurare l' investimento del credito nei miglioramenti agrari, ma perchè il privilegio speciale non si estende ai frutti pendenti, ed il prodotto sul quale è collocata la garanzia del credito agrario può essere facilmente distratto. Si dovrebbe dare ai frutti valore di *pegno*, ed applicare le stesse sanzioni penali minacciate dalla legge contro coloro che distraggono un *pegno*. La legge inoltre è im-



perfetta, perchè dà, quanto alle annate della raccolta, una maggiore estensione al privilegio del locatore a danno di quello del creditore agrario, mentre il credito agrario giova pure al proprietario. La legge da ultimo esclude dal credito i coloni che non portano bestiame sui fondi, cioè la maggior parte dei coloni.

## XXV.

Lo Stato non solo dovrebbe a ciò provvedere in un largo ordinamento del credito agrario, ma dovrebbe inoltre fare una buona legge contro l'usura. Questa legge mentre aiuterebbe il proletario a sollevarsi impedirebbe la caduta dei piccoli proprietari nella classe dei proletari. Lo Stato se con una mano deve promuovere lo sviluppo della piccola proprietà, deve dall'altro impedire che quella nata non muoia; e deve impedirlo non solo con una legge contro l'usura ma con la riforma delle nostre leggi fiscali per esentare dalla imposta prediale le quote minime, e per non gravare come ricchezza mobile imponibile anche quel reddito che non è ricchezza ma miseria. Il reddito che supera di qualche lira le quattrocento non basta in un anno a comprare nemmeno il pane ed i vestiti per una famiglia.

La legge contro l'usura è richiesta da supreme ragioni di giustizia. È strano che mentre la legge dichiara illeciti e nulli i contratti contrari al buon costume od all'ordine pubblico (articoli 1119, 1122, 1104 Cod. civ.) lascia poi che abbiano forza i contratti usurari, pei quali si pretendono smoderati interessi, come se l'ordine pubblico stesse solo nel non potere strozzare con la corda, ed i buoni costumi si dovessero restringere alla osservanza del sesto precetto del decalogo: *non moechaberis*.

La legge punisce colui che in profitto proprio abusa dell'inesperienza o dei bisogni d'un minorenne (art. 415 Cod. pen.);

e perchè non punisce l'usuraio quando consuma lo stesso abuso a danno d'altri, come se il bisogno del maggiorenne fosse di diversa natura, o non fosse più grave di quello d'uno spensierato minorene, e come se basti l'esperienza per guardarsi dagli usurai? È un bel dire col Diritto romano, che *non videtur vim facere qui iure suo utitur*, e che *nemo videtur fraudare eos qui sciunt et consentiunt* (Fr. 155, 145 D. *de reg. jur.*), quando l'uso del proprio diritto si converte in uno strumento di spoliazione, e quando la libertà del consenso si riduce alla scelta su quel noto dilemma: *o la borsa o la vita*.

La legge dà facoltà di rescindere per lesione del giusto prezzo *ultra dimidium* la vendita d'un immobile *ancorchè nel contratto il venditore avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione ed avesse dichiarato di donare il di più del valore* (art. 1529 C. civ.). Qui la legge non riconosce la libertà contrattuale, ed applica il noto principio *nemo auditur perire volens*. E perchè allora parlare in nome della libertà quando si tratta dell'usura, come se il pane del povero valga meno del fondo del possidente? Quando l'usura fosse repressa con pene i capitali più facilmente cercherebbero impiego nella industria, nell'agricoltura e negli Istituti di credito, e così troncando dalla radice la mala pianta si farebbe prospera e rigogliosa la buona. Noi Italiani per altro non entreremmo primi in questa via, giacchè ce ne hanno dato l'esempio la Germania con le leggi del 24 maggio 1880, e 19 giugno 1893, l'Ungheria con quella del 1° luglio 1877, la Svizzera con la legge del 9 aprile 1883 per il Cantone di Basilea, e del 27 maggio 1883 per il Cantone di Zurigo. In questi paesi è grande lo sviluppo del credito mentre in Italia è piccolo, e malgrado ciò si sente il bisogno di debellare con la legge l'usura.

I socialisti dicono inutili per il proletariato le leggi contro l'usura perchè al proletario non si fa prestito che sopra pegno;

come se al credito stipulato, del quale il pegno è una garanzia sia estranea la quistione dell'interesse, e come se non fosse scritto nel Codice civile, che il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gl'interessi, e le spese del debito (art. 1888).

## XXVI.

Con la legge repressiva dell'usura è ugualmente necessaria una riforma del contratto di pegno, e di quello di prestito ad interesse. Per ciò che riguarda il pegno il Codice civile agli effetti del privilegio sulla cosa impone l'atto pubblico o la scrittura privata, tranne che si tratti di oggetto che non eccede il valore di lire cinquecento (art. 1880). Questa eccezione è tutta a favore degli usurai e tutta a danno dei proletari, i quali non hanno da dare in pegno che cose di poco prezzo, cioè i vestiti, e le masserizie di case, e gli strumenti di lavoro; quelle stesse cose che poi le leggi di procedura civile dichiarano esenti dal pignoramento (art. 585). La scrittura privata, se non l'atto pubblico perchè costa troppo, dovrebbe essere obbligatoria anche quando si tratta di piccoli pegni, e ciò per tenere in freno gli usurai, che senza lo scritto facilmente eludono la legge, che vieta al creditore di disporre del pegno in caso di non effettuato pagamento, e dichiara nullo qualunque patto che autorizzi il creditore a disporre del pegno senza le formalità giudiziarie (art. 1884).

Nè si parli di ricevute, le quali se sono praticate dalle pubbliche Agenzie di pegno sorvegliate dall'Autorità non lo sono però quasi mai quando si tratta di privati che smungono insieme il denaro ed impongono la fiducia. La nostra legge di P. S. che ha parlato della sorveglianza sulle pubbliche Agenzie, cioè di quelle che sono aperte ed esercitate pubblicamente, e le

ha sottoposte a vincoli di speciali prescrizioni nell'interesse pubblico (art. 67-71) non ha parlato dei molti che celatamente ed in casa esercitano la stessa industria, e che sono i più pericolosi, perchè non solo sono liberi dalle norme della vigilanza pubblica, ma sfuggono per ciò stesso alle sanzioni delle contravvenzioni punibili.

Non dirò poi come le nostre leggi civili sieno per un altro verso insufficienti a garantire il proletario, perchè vietano al mutuuario che ha pagato interessi non convenuti, di ripeterli e d'imputarli al capitale (art. 1830), e gli vietano persino il diritto di liberarsi dall'usura restituendo le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, quando non ne dia l'avviso per iscritto al creditore sei mesi prima della scadenza (art. 1832).

## XXVII.

La riforma della legislazione cambiaria dovrebbe pure concorrere in quest'ufficio di difesa contro le smodate usure. La cambiale spesso larva i contratti i più iniqui, ed il Codice di Commercio che elevò la cambiale a tutta la dignità ed importanza d'una moneta fiduciaria armata di forza esecutiva, col diritto di battere la moneta vera ha dato anche la facoltà di coniare la falsa moneta. L'usuraio ha trovato nella cambiale la corda come strozzare all'ombra della legge, perchè nel valore della cambiale può fare celare tutti gl'interessi che vorrà, salvo a chiedere come un buon cittadino gl'interessi legali di quelle sconce usure. E dopo ciò si dice, che l'usura può essere riprovata dalla morale, ma non dal diritto, come se il diritto possa coprire i furti sol perchè non rientrano esattamente nella definizione del Codice penale. Così non la intesero i Romani, i quali punirono con la

pena del quadruplo l'usuraio, mentre punirono il ladro con la pena del doppio; e Porcio Catone che lo ricorda ne conclude che l'usuraio era più del ladro: *Quanto pejorem civem existimarint foenatorem quam furem, hinc licet existimari (de Re rustica, cap. 1)*. A prevenire il male non mi parrebbe inopportuno per ciò che riguarda le trappole tese con le cambiali, che a giudizio del magistrato se ne possa sospendere la forza esecutiva ogni qualvolta sieno impugnate con una nuova legge per vizio d'usura, e la cambiale sia a favore d'un privato o d'una privata Agenzia. Vedrà poi il magistrato, giudice sovrano del fatto, se il vizio sussista; e frattanto mentre così sarebbero salve le ragioni dei pubblici istituti si chiuderebbe la via alle frodi che non tarderebbero a nascere dopo una legge contro l'usura.

Nè si dica che la cambiale è un contratto formale, del quale non si può ricercare la causa. Il formalismo del diritto deve cedere davanti alla necessità di punire il delitto. D'altronde non si uscirebbe dal contratto cambiario entrando nella misura dell'interesse, che è l'appendice del credito.

## XXVIII.

Una quistione assai più importante per l'equilibrio del mondo economico, e che giova sopra tutto agli operai dei campi e delle officine è quella dell'associazione. Lo Stato può far molto per la redenzione del proletario, ma non può nè deve far tutto; ed è pericoloso come ogni altro socialismo quel socialismo di Stato, che fu detto in Germania il socialismo della cattedra, perchè se ne fecero banditori i professori delle università tedesche, e che vorrebbe fare dello Stato un gran produttore ed un gran provveditore.

Lo Stato non deve sopprimere, ma cercare di svolgere l'ini-

ziativa individuale, soprattutto con l'associazione non destinata solo al mutuo soccorso, ma alla cooperazione nella produzione, nel lavoro, nel consumo, e nel credito. L'avvenire delle nostre popolazioni, dice il Ministro Zanardelli nella relazione al Re per la promulgazione del Codice di commercio, attende dalle società cooperative copiosi frutti di progresso economico, ed anche di morale rigenerazione. I frutti si sono maturati sebbene non ne sia stata larga la copia nel decennio corso dacchè il nuovo Codice di Commercio dava per la prima volta cittadinanza fra gli Istituti giuridici alle società cooperative.

Un elenco delle società cooperative sino al 31 dicembre 1893, in modo non lontano dal vero, perchè non completo ancora per gli studî del nostro Ufficio di Statistica, dà 2385 società cooperative, cioè società di consumo 988, delle quali 349 riconosciute: società di braccianti e di muratori 400 riconosciute, ed il resto società per la costruzione di case operaie, latterie sociali, società industriali o fra esercenti. Quanto alle società cooperative di credito agrario, o casse rurali di prestito, se ne contavano 143 alla fine del 1893, e ciò senza parlare del credito agrario esercitato dalle banche popolari che hanno sede nelle campagne, e che unite a quelle che hanno sede in città ed esercitano il credito industriale, davano alla fine del 1893 la cifra di 700.

Per un paese come il nostro che vive sopra tutto di agricoltura, la cooperazione nella produzione agricola rappresentata dalle latterie sociali ha dato frutti assai scarsi, e per giunta non è stata applicata che ai prodotti della pastorizia, mentre avrebbe potuto essere applicata a molti rami dell'industria agraria, sopra tutto ora che senza le macchine agrarie e le concimazioni artificiali non è possibile sostenere la concorrenza estera. Scarso è stato pure lo sviluppo del credito agrario per mezzo della cooperazione, e debole è stato il progresso delle Banche popolari, le quali alla fine del 1887 erano 604, ed alla fine del 1893 sa-

livano a 700. Le cooperative di lavoro, come quelle fra braccianti e muratori hanno fatto passi meno lenti, giacchè mentre di queste alla fine del 1889 si contavano 92 società, oltre 109 società industriali, e 69 per costruzione di case operaie, le sole società fra braccianti e muratori alla fine del 1893 erano 442, delle quali 400 riconosciute.

Questo progresso è in gran parte dovuto all'art. 4 della legge 11 luglio 1889, ed alla legge del bilancio, per le quali le società cooperative ottennero la facoltà di prendere a trattative private dal Governo lavori che non oltrepassino il costo di lire duecentomila, e nei quali predomina il valore della manodopera su quello delle materie prime. Se però dal favore fatto alle cooperative di lavoro non fossero stati esclusi gli appalti che possono dare tutti gli altri enti che non sieno lo Stato, benchè sottoposti alla legge sulla contabilità generale dello Stato, e non fosse stato il favore limitato alle opere pubbliche, in modo da non poterlo estendere ad altri appalti come le forniture, sarebbero stati senza dubbio più copiosi i frutti della cooperazione nel lavoro.

## XXIX.

Io non aspetto però dal Governo l'avvenire delle cooperative perchè credo che sebbene lo Stato debba circondare di cure le nascenti istituzioni sociali, finchè non abbiano rigogliosa la vita, l'istituto delle cooperative abbia in sè stesso lo scopo di non aspettare la vita dal soffio del Governo. La cooperazione è fatta appunto perchè gli operai si sostengano con le loro forze associate. La cooperazione deve avere in se stessa il secreto del suo progresso, perchè essendo essa, come diceva bene il Cossa, l'esercizio di determinate attività econo-

niche da parte d'una pluralità di persone che le assumono per conto proprio, le cooperative non hanno bisogno di lasciare una parte del loro guadagno nelle mani di subappaltatori e d'intermediari.

Una legge sulle cooperative dovrebbe però con norme opportune impedire che vi s'immischino gli speculatori, i quali spesso col pretesto di porgere alle medesime i mezzi dei quali mancano gli associati, e che malgrado le agevolezze delle presenti leggi, sono pur necessari per attivare l'impresa, come nelle società di lavoro e di consumo, riescono a convertire in loro vantaggio quasi tutti i benefizi della cooperazione e delle leggi. Del resto una istituzione così importante non è bene che stia rannicchiata in un angolo del Codice di Commercio, dove se fu utile consiglio il collocarla ancora bambina per darle subito una norma non appena ne venne il destro, non sarebbe ora conveniente il lasciarla venuta su con gli anni e l'esperienza, e senza stretti vincoli di parentela con quelle istituzioni commerciali che sono rivolte alla vita abituale della speculazione e del guadagno.

### XXX.

Ma a nulla varrà la cooperazione se la legislazione sociale non porterà tutta la sua attenzione sul contratto di lavoro o di manodopera. La cooperazione può diminuire il numero dei proletari attuando sempre più lo scopo per il quale l'operaio possa diventare insieme intraprenditore e capitalista; ma è follia sperare che le cooperative possano arrivare a sostituirsi alla produzione capitalistica. Gli operai a mercede vi saranno sempre, finché la produzione come tutte le cose umane sarà soggetta a fortunate vicende, e finché la formazione dei capitali dovrà aspettare la lenta elaborazione del risparmio delle generazioni.



È quindi di assoluta necessità regolare il contratto del lavoro, perchè sia tutelata non solo la mercede ma la persona dell'operaio. A questo effetto bisogna fermare il principio, che il contratto di lavoro non è soltanto la vendita d'una merce che si chiama la *manodopera* contro un prezzo che si chiama *salario*. Il contratto di lavoro dev'essere considerato come un contratto personale e sociale, perchè l'opera non si può dividere dalla persona che la presta, e che rimane legata alla terra ed all'opificio con tutti gli altri che cooperano alla cultura ed all'industria. Bisogna quindi riconoscere nella prestazione dell'opera personale la costituzione naturale d'una società simile a quella che il Rosmini chiama *erile*, e che si forma tra il padrone ed il domestico per il servizio personale e l'azienda interna della famiglia. Come quindi l'operaio non deve soltanto l'opera, ma la fedeltà e la devozione al padrone, così il padrone non deve soltanto all'operaio il salario, ma cura e protezione nel suo corpo, e tutela della sua dignità e della sua libertà nella sua anima. Il padrone deve riconoscere nell'operaio non una materia prima, ma un socio di lavoro, un uomo, ed un cittadino.

Di qui le quistioni intorno al riposo ebdomadario, al lavoro notturno ed alle industrie insalubri, alla quantità delle ore di lavoro, all'impiego delle donne e dei fanciulli nel lavoro, al minimo legale del salario, alle pensioni per gli operai invalidi, ed alla riparazione civile degli infortuni del lavoro.

### XXXI.

Quanto al minimo del salario, io credo che lo Stato non possa determinarlo, perchè il salario subisce la legge della concorrenza, e soggiace alle diverse condizioni dei luoghi e delle

industrie, ed alla importanza e quantità del lavoro. Finchè non si trova il regolo della giustizia è presto detto, che il salario dev' essere giusto. Quando è giusto il salario? Se guardiamo la legge economica il salario non è giusto quando è sufficiente a soddisfare i bisogni, ma quando è in proporzione del servizio che rende l' operaio, valutato alla stregua della concorrenza. Se però guardiamo la legge morale, essa ci dice che il salario non dovrebbe mai scendere al di sotto del limite necessario per soddisfare le prime necessità della vita, quando l' operaio la spende tutta per il suo padrone. Ora la legge morale deve vivificare la legge economica anche nello stesso interesse del lavoro, perchè non può essere bene ordinata quella produzione che è fatta con la fatica degli operai legati alla catena del patto imposto dal padrone, e dei quali è seminudo il corpo, vuoto il ventre, e la mente agitata da sinistri pensieri. Plinio chiamò cosa pessima fare coltivare i campi da schiavi incatenati perchè la disperazione può tutto: *Coli rura ergastulis pessimum est, et quidquid agitur a desperantibus* (*Hist. nat.* lib. XVIII, c. 6).

Non vi è solo un motivo di sicurezza privata e pubblica, ma vi è pure un motivo di giustizia, la quale se da un lato non può impedire che il padrone scelga i più idonei tra i molti operai che vanno in cerca di lavoro, non potrebbe dall' altro lato ammettere, che la scelta si faccia a base d'una specie d'asta pubblica, nella quale il preferito è l'operaio che più si sacrifica per dare al padrone un maggior guadagno. Certo vi sono operai sobri che possono offrire l'opera a più bassa mercede, ma la sobrietà non è la fame o la miseria, nè un padrone onesto potrebbe accettare od imporre un lavoro a questo prezzo. Non si chiede che egli con l'equa mercedi scapiti nel capitale, ma si chiede che egli restringa i suoi lucri perchè meglio ne profitti il salario.

XXXII.

Lo Stato non può certo stabilire con legge il minimo dei salari, perchè in cose tanto variabili più che la forza d'una legge uniforme varrà il progresso del pubblico costume, e la opinione pubblica aiutata dall'intervento degli uffici di conciliazione. La recente legge italiana sui probiviri li ha già costituiti accanto ai tribunali arbitrali composti di padroni e di operai, per derimere le quistioni intorno ai salari come intorno alle ore di lavoro; ed è solo da lamentare che questa istituzione fatta per l'industria manifatturiera non sia stata ancora estesa all'industria agricola, sopra tutto in un paese come il nostro, il quale vive principalmente d'agricoltura, ed ha la maggior parte dei suoi operai impiegati nel lavoro agricolo.

Gioveranno ancora di più gli esempi che dovrebbe dare lo Stato nelle industrie che direttamente esercita coi monopoli, e che dovrebbero pur dare coloro che dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni prendono appalti di lavori, di forniture, di trasporti. Nelle convenzioni e nei quaderni d'onere si dovrebbe guardare anche un poco a tutelare la mercede degli operai addetti a queste pubbliche imprese, giacchè è strano che mentre vi sono patti ed ispezioni per il materiale che s'impiega nelle dette imprese, la mercede e la sorte dell'operaio sia meno curata della ghiaia che serve al pavimento d'una strada. Anche negli statuti delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni potrebbe giovare la vigilanza dello Stato, che ha richiesto un atto pubblico per la loro costituzione, ed ha voluto che gli statuti stessi sieno approvati dal Tribunale. Non è giusto che mentre si pone tanta cura alla formazione del capitale con le azioni, le obbligazioni, ed i versamenti, ed il modo di

aumentare ed assicurare i dividendi e gl'interessi, nulla si debba dire intorno agli operai impiegati nelle imprese sociali, e la loro sorte debba essere lasciata in balia degli amministratori, come se il lavoro fosse materia prima, od il capitale ed il socio fosse tutto, e l'operaio o l'uomo nulla.

### XXXIII.

Valgono le stesse considerazioni per ciò che riguarda la quistione delle ore di lavoro, e del giorno di riposo ebdomadario, e di tutti quegli altri nei quali gli operai sono chiamati dalle leggi a compiere i doveri di cittadino. La famosa formula delle otto ore di lavoro inventata da Carlo Marx, e prima di lui secondo dice Federico Passy dall'operaio Elihu Burritt, che divideva la giornata d'un lavoratore in otto ore di lavoro, otto di sonno ed otto di svago e di studio, non è applicabile a tutti i luoghi, a tutti i climi, a tutti i popoli, ed a tutte le industrie. Essa, dove sarebbe troppo e dove poca; ed è meglio lasciare la determinazione del tempo del lavoro alle convenzioni delle parti, bastando che la legge si limiti a vietare l'angaria sul lavoro anche per la sua durata.

Uguualmente lo Stato ha il diritto ed il dovere di vietare, che in certi lavori, come nel lavoro notturno e sotterraneo sieno impiegate certe persone in una certa età od in una certa condizione fisiologica. Così sarebbe pei fanciulli in tenera età, pei quali il bisogno del sonno e la necessità della luce e dell'aria è come quella del pane. Così sarebbe pure per le donne specialmente in una certa età, o nello stato di gravidanza inoltrata, o di puerperio. La legge italiana sul lavoro dei fanciulli che vuol'essere riformata perchè poco efficace, ha dimenticato le donne operaie. Lo Stato che s'interessa della sorte dell'infanzia abbandonata, non

può nemmeno abbandonare i neonati, o coloro che stanno per venire alla luce, legati alla sorte della donna operaia, e che hanno diritto alla vita, come non li abbandona nelle leggi penali col punire il procurato aborto e l'infanticidio.

Si dovrebbe inoltre pensare a frenare l'arbitrio del licenziamento degli operai senza una preventiva disdetta e senza motivi. Questo arbitrio non solo non dà tempo all'operaio di procurarsi il lavoro, ma dà luogo a resistenze ed a scioperi. Uno degli ultimi e più gravi scioperi avvenuti nel bacino di Carmaux si deve al licenziamento d'un operaio, perchè fu eletto Sindaco di quel Comune dagli operai elettori che erano in maggioranza. Gli scioperanti pretesero, che egli restasse fermo nei quadri dei lavoratori, e fosse considerato come in congedo durante l'esercizio della sua carica. Queste quistioni in Germania sono risolte dai tribunali professionali; ed or non è molto, il celebre Werner antico operaio tipografo, diventato padrone, uno dei capi del partito dei giovani socialisti, che sono in Germania quello che in Francia i seguaci di Guesde e Lafargue, fu citato davanti al tribunale professionale per avere licenziato due suoi operai. Werner l'incolpava di avere gridato contro di lui *abbasso il tiranno*, e di avere sospeso il lavoro per cantare la Marsigliese socialista. Egli però raccoglieva quello che aveva seminato, e non era giusto che poi avesse gettato alla ruota il parto delle sue viscere.

Queste ed altre condizioni del contratto di lavoro, come il divieto di multare gli operai a beneficio dei padroni, o di obbligare gli operai a consumare i cibi venduti nei magazzini del padrone, dovrebbero essere imposte in una legge sul contratto di lavoro, salvo l'obbligo del *regolamento dell'opificio*, per le speciali condizioni nelle quali si può trovare un opificio, o la classe dei lavoratori in un determinato luogo. Esso sarebbe come il Codice speciale della fabbrica per regolare i rapporti speciali tra

il padrone e gli operai, i quali saprebbero così prima d'entrarvi a quali patti vivere in quell'officina.

#### XXXIV.

La legge deve inoltre risolvere la quistione della riparazione civile in caso d'infortunio del lavoro, che non possa attribuirsi a colpa o negligenza dell'operaio. Laonde anche quando l'infortunio sia dipeso dal così detto rischio professionale, come lo scoppio d'una caldaia che mutili od uccida l'operaio, il padrone dev'essere tenuto all'emenda del danno, perchè l'operaio che ha locato l'opera, non ha perciò locata la vita. Il salario rappresenta il prezzo del lavoro, non il prezzo della vita. L'operaio in una fabbrica è la macchina animata, o il manubrio che fa muovere tutti gli altri congegni meccanici; e come vanno al bilancio passivo della fabbrica le rotture ed i guasti dei congegni meccanici, così devono figurare in questo bilancio le rotture ed i guasti delle macchine umane. L'operaio, che col contratto di lavoro non diventa certo la proprietà del padrone, ha quindi diritto di farsi rilevare del danno. Egli è stato mutilato in servizio e per causa di servizio, cioè per il suo padrone; e deve questi dimostrare che l'operaio ha perduto la vita o le membra per colpa propria.

Si dirà che l'operaio non può essere paragonato alle macchine, che sono il capitale fisso del suo padrone, perchè l'operaio appartiene a se stesso ed è persona, e non si può quindi invocare a suo beneficio la nota regola di diritto: *res perit domino*. È facile però rispondere, che il moderno ordinamento dell'industria ha fatto sparire l'autonomia personale dell'operaio, il quale deve entrare nella fabbrica senza potere discutere col padrone se le macchine siano solide, o se sia soverchio il moto

richiesto alla forza motrice. Egli deve accettare qual'è lo stato dell'officina e delle macchine, e prendere il posto che gli viene assegnato. Si presume quindi che il padrone abbia provveduto e provveda alla sicurezza della persona degli operai, che sono obbligati a fidare in lui, non potendo tutelarsi da loro medesimi, e così il padrone non soltanto diviene un debitore di salario, ma di sicurezza personale. Per tal modo non si tratta di sconvolgere il diritto probatorio quando l'onere della prova si pone a carico del padrone che non vuole accettare la responsabilità civile dello infortunio, ma si ubbidisce ad un principio di diritto comune, per il quale quando avviene un fatto contrario ad una determinata obbligazione sta a colui che l'ha contratta il carico della prova per liberarsi dalla emenda dei danni.

### XXXV.

Questa quistione del resto può dirsi oramai oziosa di fronte alla nuova fase nella quale si trova l'argomento degl'infortunî del lavoro, quella cioè della assicurazione obbligatoria a cura dei padroni. Io mi auguro che possa presto l'Italia avere una legge in proposito, dopo tante promesse fallite. L'assicurazione è il principio dell'associazione nella partecipazione al rischio: talchè come con l'associazione si aumenta l'efficacia del bene, così con l'assicurazione si diminuisce per la divisione del rischio e del danno la potenza del male. L'obbligatorietà dell'assicurazione ha poi fondamento giuridico nell'obbligo della garanzia che deve il debitore eventuale, il quale come prende per sè il maggior guadagno che deriva dall'uso delle macchine e delle forze motrici, così deve prendere per sè con l'assicurazione i danni ed i pericoli che da quest'uso derivano. Per tal modo l'indennità viene sottratta alle incerte vicende dei giudizi, e to-

glie i germi degli odi e delle discordie tra operai e padroni. Ben disse il Consigliere federale Ferrer relatore sul disegno di legge per la Svizzera intorno all'assicurazione obbligatoria dagli infortuni, che la responsabilità civile era la guerra, e l'assicurazione era la pace.

L'assicurazione obbligatoria servirà pure come misura preventiva degli infortuni, perchè l'Istituto assicurante non potrà essere privato del diritto d'invigilare con ispezioni periodiche sulla sicurezza degli stabilimenti e degli opifici, e queste ispezioni varranno più che le prove e le visite periodiche coi relativi attestati, prescritte dalla nostra legge di pubblica sicurezza per gli stabilimenti animati da caldaie a vapore (art. 27, 28), o dettate da altre leggi speciali. Sa ognuno, che l'interesse personale è il più efficace stimato alla vigilanza; e che quando da un lato l'Istituto assicurante deve vigilare per non essere esposto all'indennizzo, e quando dall'altro il padrone dovrebbe rifare l'Istituto dei danni nel caso d'inosservanza delle norme e degli ordini per la sicurezza degli operai, sarà più facile prevenire gl'infortuni allontanando i pericoli.

### XXXVI.

L'Italia ha già un potente Istituto assicurativo contro gl'infortuni del lavoro, nella Cassa Nazionale di assicurazione creato dalla legge dell'8 luglio 1883, ed incardinata nella Cassa di Risparmio di Milano fattasi centro ad altri Istituti e Casse di Risparmio per l'esercizio di questo nuovo ramo di previdenza. La Cassa Nazionale non ha scopo di lucro, come le altre società d'assicurazione, ma volge i suoi benefici a rendere più facile e prospera l'assicurazione, preparando insieme il terreno per accogliere degnamente la promessa legge sull'assicurazione obbli-



gatoria. La Cassa Nazionale oggi esercita solo l'assicurazione spontanea individuale e collettiva, e mi conforta il sapere dall'ultimo rendiconto, come molti padroni non hanno aspettato l'obbligo della legge per assicurare a proprie spese i loro operai, e come l'Istituto al 31 dicembre 1892 aveva già assicurati 112,485 operai con 2,850 polizze collettive ed individuali. L'assicurazione spontanea ed individuale vuol'essere incoraggiata negli operai insieme a quella obbligatoria e collettiva pei padroni; giacchè il maggior numero di operai non si trova in Italia acquarterato nelle fabbriche e nelle miniere, ma lavora a giornata nei campi od in piccole officine, od in imprese di costruzioni e di trasporto, che non hanno vita lunga e stabile. Sarà dunque grandemente utile rendere popolare la polizza individuale d'assicurazione, com'è diventato popolare il libretto sulla cassa di risparmio; e ciò tanto più quando si pensa, che la Cassa Nazionale non è solo rivolta ad assicurare contro i casi di morte e d'importanza permanente al lavoro, ma anche a dare sussidi nei casi d'impotenza temporanea, come nelle malattie.

### XXXVII.

Anche l'altra quistione intorno alla vecchiaia degli operai è un problema che vuole essere risoluto in un programma di legislazione sociale. La vecchiaia è un caso quotidiano d'impotenza al lavoro prodotta dalla stessa natura nell'ultimo termine della vita; e poco deve importare che sia la natura od il caso, quella che spegne nell'operaio la forza produttiva. I veterani del lavoro sono così una parte degl'invalidi al lavoro, ed una parte assai nobile, perchè al maggiore bisogno si accoppia il merito della lunga vita operosa.

Nè si dica che l'uomo deve provvedere col suo risparmio

negli anni fruttuosi e prosperi al riposo degli anni cadenti, giacchè tutti sanno quanta sia grama la vita degli operai, e come abbandonato ciascuno alle sue forze non possa col solo suo risparmio, o con l'assistenza dei figli fatti adulti, provvedere al riposo della sua vecchiaia. Occorre adunque la forza del risparmio collettivo, il quale è più efficace, quanto più numerosa è l'associazione. Occorre che gl'Istituti di previdenza già nati e rigogliosi di vita diano la mano a quelli che stanno per nascere, e che a mò d'esempio le Casse postali di risparmio e quelle comuni fecondino con una parte dei loro utili la Cassa delle pensioni per la vecchiaia degli operai, ed accrescano forza all'obolo che può versare l'operaio, ed alle quote d'iscrizione delle società di mutuo soccorso. Fu questo il pensiero che animò il disegno di legge del ministro Berti nel 1881 intorno alla cassa nazionale per la vecchiaia: se non che il modo d'organarla come una ruota della cassa dei Depositi e Prestiti, e con un Consiglio centrale di nomina regia che avrebbe trasmesso il moto amministrativo a Commissioni provinciali, nelle quali gli operai erano poco o punto rappresentati, li rendeva mancipii della burocrazia dello Stato. Lo Stato che raccoglie i piccoli risparmi con le sue casse postali non dà nulla del proprio quando destina una parte degli utili a soccorrere i vecchi impotenti al lavoro, ma volge a beneficio dei derelitti e degli umili ciò che dagli umili ha preso coi piccoli depositi, e che avrebbe dovuto in ogni caso servire a renderli più fruttiferi. Questo scopo sociale ed umanitario vale di certo più che lo scopo d'aiutare i Municipi con prestiti di favore in opere non sempre certe e necessarie di pubblica utilità, secondo la legge 27 maggio 1875 sulle casse postali di risparmio.

Io non voglio nè posso ora discorrere dei modi di congegnare la cassa pensioni per la vecchiaia degli operai, e dire come costituirne il patrimonio e tenerlo vivo ed aumentarlo. Certo è

però che l'idea di assicurare con una pensione il domani all'operaio vecchio vale più che l'incerta promessa di procurargli un ricovero in qualche ospizio di mendicizia, il quale se da un lato gli fornisce un letto ed un pane lo priva dall'altro dei piccoli aiuti e conforti della famiglia, e gli toglie una parte della sua dignità e libertà. L'esempio della cassa nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro ci prova che si può fare un altro passo in questa via della previdenza contro l'impotenza al lavoro, e dare un'altra grande forma al principio d'una associazione nazionale di mutuo soccorso.

### XXXVIII.

Da ultimo in un disegno di legislazione sociale non dovrebbe mancare una buona legge sul gratuito patrocinio dei poveri. È inutile fare le leggi a tutela dei proletari, se poi essi non hanno il modo come reclamare giustizia. La giustizia per le grandi spese che costa è divenuta un oggetto di lusso, mentre essa è necessaria alla società come l'aria ai polmoni. Abbiamo è vero una legge sul gratuito patrocinio dei poveri, ma il povero per esservi ammesso deve provare alla Commissione, che egli ha la probabilità di vincere, cioè deve ricorrere ad un avvocato che non ha, perchè studi la causa e gli faccia un memoriale per dimostrare il suo buon diritto. Si dice, che il povero non deve togliere con le sue cause infondate il tempo prezioso dei giudici, come se i ricchi solo perchè hanno da pagare le spese possano togliere ai giudici quel tempo, del quale si è tanto avari quando si tratta dei poveri, e come se le liti non sieno sempre incerte e dubbie, o si possa dire che il giudice perde il suo tempo quando amministra giustizia. Non è certo tra i poveri che si trovano i litiganti audaci e temerari; e quando pure il diritto non

assistesse il povero è sempre bene che lo dica il giudice, perchè altri poi non dica che il povero non ha potuto invocare giustizia.

Quanta differenza tra i tempi nostri e quelli antichi, detti barbari, quando le cause dei poveri erano considerate come cause privilegiate per essere risolte prima di tutte le altre (*Const. Reg. Sic. L. I, tit. 33*), e quando i capitolari dei re Franchi stabilivano, che fossero ascoltate in giudizio le voci dei poveri, e trattate prima d'ogni altra le loro cause. *Ut in publicis judiciis non despiciantur viduae, orphani et pauperes clamantes, sed diligenter audiantur primo omnium eorum negotia et causae* (Cap. III, an. 805).

Non dirò poi come le cause dei poveri, o servono di tirocinio ai novellini del foro, o di occupazione a coloro dai quali i ricchi non vanno. Così non provvidero al patrocinio dei poveri i padri nostri, i quali istituirono l'avvocatura dei poveri come una vera magistratura permanente a spese dello Stato: un Pubblico Ministero della difesa pari in grado al Pubblico Ministero dell'accusa, ed al quale i poveri si potevano sempre rivolgere per aiuti e consigli nelle loro cause. Questa istituzione era stata sempre fin dal Medio Evo la gloria d'Italia. Nelle *Constitutiones Regni Siciliae* ne troviamo una di Federico II, il quale ordina al Presidente della Regia Curia di togliere da essa un avvocato gratuito per il povero, e di fargli anche le spese alimentari se obbligato a venire in Curia: *Advocatos de Curia nostra gratis, et expensas alias victui necessarias* (lib. III, tit. 33). Carlo II d'Angiò diede a questo pubblico ufficiale della difesa uno stipendio fisso, e re Ferdinando d'Aragona ne confermava l'istituzione tra le grazie o benefizi largiti nel 27 novembre 1459. L'avvocatura dei poveri ebbe così vita ancora più lunga, giacchè Domenico Tassoni che fu interprete celebre di prammatiche napoletane la trovava nel 1622 nella Magna Curia della Vicaria, e parla dell'avvocato dei poveri come d'un magistrato togato: *De iure constitutionum regni pauperum advocatus fuit constitutus, et Pugil*

*vocatur. Officium hoc est cum honore togae. (Observ. jur. pol. etc. n. 216).* Tocca però al Piemonte l'onore d'aver conservato il popolare istituto, e di averlo trapiantato con le sue leggi giudiziarie nelle altre provincie, quando insieme ad esso formarono il regno d'Italia. Fu sciagura, che il vento d'una nuova riforma giudiziaria suscitato dallo scopo di fare economie sulla giustizia, anche a danno dei poveri, abbia abbattuto l'albero annoso, e l'abbia pure divelto in questa Roma, dove l'avvocatura dei poveri aveva pur messo salde radici, ed aveva fatto sentire parole libere in tempi servili.

### XXXIX.

È tempo ormai che si torni all'antico, e che anzi l'istituto del patrocinio dei poveri costituito come una magistratura non sia più come una volta un privilegio delle Corti d'appello eredi delle dignità e degli onori dei Senati e delle Regie Curie, ma torni in vita come una magistratura popolare, che possa ovunque fare sentire la sua voce anche per mezzo dei suoi delegati o rappresentanti. È pur vero, che la classe forense ha sempre considerato come un onore la difesa gratuita dei poveri, e che la legge del di 8 giugno 1874 ha proclamato questo ufficio come un obbligo dei patroni. L'esperienza però ammaestra, che i poveri malgrado quest'obbligo non hanno efficace tutela delle loro ragioni nei giudizi. Parmi adunque venuto il tempo, che a quest'obbligo si dia la forma d'un contributo o d'una tassa professionale, la quale valga a mantenere in vita la magistratura della difesa, e che intervenga pur esso nella spesa lo Stato, il quale se ha creato per la difesa dei suoi interessi civili un corpo di ufficiali pubblici sotto nome di R. Avvocatura Erariale, non può nè deve obbliare la difesa d'altri interessi superiori a quelli del-

l' erario, nè deve permettere che la giustizia appaia un privilegio a danno dei poveri, che più ne hanno bisogno. Erano certo sopra gli altri i derelitti ed i poveri quelli che stavano davanti agli occhi di Giustiniano quando questi guardava il patrocínio come una milizia togata a difesa dell' umanità: *militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem, vitam et posteros defendunt.* (L. 14 C. De Advoc.).

### *Signore e Signori,*

Io non voglio nè posso andare più oltre, perchè sarebbe compito troppo superiore alle mie forze disegnare tutto un quadro di sociali riforme. A me basta, dopo avere mostrato quello che lo Stato non può dare, avere detto ciò che lo Stato dovrebbe fare, accennando alle principali quistioni della legislazione sociale, e dando ad esse quelle risposte che potevo migliori.

A voi, o giovani, sta il maturare e risolvere coi vostri studi tutto il complesso problema, tenendovi lontani da quelle illusioni che hanno sempre ritardato il cammino della scienza e dell' umanità. Voi saprete con la fede nel vero e nel bene accomodare il diritto alle nuove necessità sociali ed alla nuova vita dei popoli, pigliando come i cavalieri antichi la difesa degli oppressi e dei deboli. Voi farete sì, che come da questa Roma fu bandito al mondo il diritto romano ed il diritto canonico, la terza Roma bandisca con le sue leggi alle genti il diritto umano.

